

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 05 Gennaio 2019

Art. 1 – COSTITUZIONE

L'Associazione già denominata "VELA CLUB TROPEA" e costituita con atto del 11 ottobre 2014, con sede legale in Tropea, Via Tondo Trav. XI, viene ridenominata "ASD VELA CLUB TROPEA" ed è retta dalle disposizioni del presente Statuto. I colori del sodalizio sono il bianco ed il blu. Il guidone sociale è formato da un triangolo di colore bianco/blu con al centro la raffigurazione dell'Isola di Tropea e la denominazione "ASD VELA CLUB TROPEA".

Art. 2 – SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro, ma ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di tutti gli sport nautici non a motore, anche mediante l'organizzazione di corsi e scuole, (attività didattica) nel rispetto delle normative e direttive del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive.

Sono ammesse, inoltre, altre attività artistiche, culturali, ricreative e sportive nell'interesse degli associati, compresa la somministrazione d'alimenti e bevande, sia per favorire la fruizione delle strutture sociali, sia per conservare e difendere le tradizioni gastronomiche tipiche delle località marinare, in generale, e della Calabria, in particolare.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3 – AFFILIAZIONI

Il Club potrà essere affiliato alle Federazioni nazionali aderenti al C.O.N.I. che disciplinano le attività promosse dal sodalizio. Inoltre, potrà richiedere altre affiliazioni, purchè entro i fini istituzionali.

Art. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai versamenti dei Soci Fondatori, dalle quote di ammissione degli altri soci, dalle eventuali donazioni e dai lasciti in favore dell'Associazione stessa, da contributi di Enti pubblici e privati, dai proventi ordinari e straordinari e da quant'altro possa a qualsiasi titolo acquisire, dedotta l'eventuale copertura delle perdite.

Art. 5 – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre d'ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo un rendiconto economico e finanziario ed un preventivo.

Art. 6 – CATEGORIE DEI SOCI



I Soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Onorari e Benemeriti.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni nuovo socio dovrà essere presentato da un altro socio, (il quale ne sarà moralmente responsabile), la cui ammissione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori coloro che risultano tali dall'Atto Costitutivo e dal Libro dei Verbali dell'Assemblea Generale dei Soci Fondatori.

Art. 8 – SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari coloro i quali, avendo chiesto di far parte dell'Associazione, con l'impegno di osservare lo Statuto ed i Regolamenti, sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari coloro i quali sono invitati, dal Consiglio Direttivo, ad utilizzare gli impianti e le attrezzature dell'Associazione, con gli stessi diritti dei Soci Ordinari.

Art. 10 - SOCI BENEMERITI

Sono Soci Benemeriti quei Soci ai quali l'Assemblea dei Soci riconosce di avere contribuito in maniera eccezionale allo sviluppo dell'Associazione.

Art. 11 – QUOTE SOCIALI

I Soci sono tenuti a versare, al momento dell'ammissione, la relativa quota e, annualmente, le quote sociali.

I Soci Benemeriti e gli Onorari non sono tenuti al versamento di quote sociali.

La quota o contributo associativo non è rivalutabile e non è trasmissibile.

Art. 12 – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: a) Dimissione volontaria; b) Morosità protrattasi per oltre un anno dalla scadenza del versamento della quota sociale; c) Radiazione deliberata alla unanimità dai componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, ovvero nocimento alla buona reputazione dello stesso; d) Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

Art. 13 – ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il collegio dei Revisori dei Conti ed il Presidente.

Art. 14 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente, in via ordinaria, prima della scadenza del mandato triennale, per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, inoltre per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento e annualmente per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario

Il Presidente potrà, inoltre, convocare l'Assemblea Generale dei Soci, in via straordinaria, in casi di eccezionale gravità o per necessità urgenti, o se sia richiesto da 1/3 dei Soci Ordinari con preavviso scritto o via fax o posta elettronica, di quarantotto (48) ore e anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti.

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.

Ogni socio in regola con i pagamenti delle quote sociali ha diritto ad un voto, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, e può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel qual caso ogni Socio non potrà rappresentare più di un Socio.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da sette membri, rieleggibili, scelti tra i Soci, che dura in carica tre anni.

Le elezioni dovranno essere effettuate entro il 30 dicembre ogni tre anni ed il Consiglio Direttivo resterà in carica per i successivi tre anni.

Potranno votare tutti i soci maggiorenni in regola con gli obblighi sociali.

Il Presidente dovrà convocare il nuovo Consiglio Direttivo per l'insediamento prima di 15 giorni della fine dell'anno.

Il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario, il Direttore Sportivo, il Tesoriere e due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente ed in Sua assenza del Vice Presidente.

Art. 16– DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti quando siano stati assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, previo inserimento nell'ordine del giorno, comunicato allo stesso Socio.

Il consiglio Direttivo deliberata la decadenza, potrà designare in sostituzione il primo dei Soci non eletti nell'ultima votazione.



Nel caso in cui fosse impossibile procedere alla sostituzione, il Presidente provvederà a convocare l'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione del componente mancante, che resterà in carica per il periodo residuo.

Art. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'Amministrazione dell'Associazione, salvo quelli devoluti all'Assemblea Generale dei Soci.

Tra i poteri ad esso affidati in linea esemplificativa e non esaustiva sono compresi

- la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione
- la ammissione di nuovi soci;
- la vigilanza sulla attuazione degli scopi sociali e delle deliberazioni adottate nel rispetto della volontà espressa dai soci in seno all'assemblea;
- l'adozione di provvedimenti nei confronti dei soci secondo le procedure di cui infra.
- L'inosservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione comporta l'adozione dei seguenti provvedimenti:
 - - ammonizione verbale
 - - ammonizione scritta;
 - - la sospensione dalla partecipazione alla vita sociale per un massimo di 90 giorni;
 - - la radiazione.
- I provvedimenti saranno adottati in relazione alla entità della mancanza e alle circostanze che la accompagnano.
- I provvedimenti della ammonizione verbale o scritta verranno adottati direttamente dal Consiglio Direttivo.
- I provvedimenti di sospensione e radiazione saranno adottati dal Consiglio Direttivo, previa proposta del Collegio dei Probiviri, cui è delegata l'istruttoria con l'osservanza del principio del contraddittorio.
- Il provvedimento di radiazione potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo, che dovrà deliberare all'unanimità.
- Il Socio interessato potrà proporre appello contro il provvedimento di radiazione alla prima assemblea ordinaria utile.
- Della adozione di tale provvedimento sarà data comunicazione all'Assemblea Ordinaria dei soci alla prima assemblea ordinaria utile.
- Il socio radiato non potrà più fare parte dell'associazione, nè a qualsiasi titolo frequentare la sede sociale.

Il Consiglio Direttivo può incaricare singoli soci o Commissioni di Soci di curare singoli affari o branche di attività.

Tutti i soci possono prestare la loro opera, anche professionale, in favore dell'Associazione, a titolo assolutamente volontario o gratuito.

Eventuali compensi o rimborsi spese, a qualunque titolo, debbono essere formalmente deliberati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Generale dei Soci, nella rispettiva competenza.

Art. 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci per tre anni.

Il Collegio dei Probiviri sarà convocato ogniqualvolta dovessero insorgere questioni di carattere disciplinare nei confronti di soci.

Art. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea, che elegge anche il Presidente, il Direttivo e il Collegio dei Probiviri, ed è costituito da tre componenti elettivi. Il collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni. Le cariche non sono tacitamente rinnovabili e sono gratuite. I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai primi non eletti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti ed in caso di parità dal più anziano di età

Art. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Vela Club Tropea ed il Socio, o fra i Soci nell'ambito delle attività del Vela Club Tropea, deve venire composta mediante arbitrato irrituale da un collegio costituito da due membri nominati uno da ciascuna delle parti e da un Presidente scelto di comune accordo o in caso di disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Vibo Valentia.

La parte che intende promuovere l'arbitrato deve nominare il suo arbitro mediante lettera raccomandata, controfirmata per accettazione dall'arbitro nominato e indirizzata all'altra parte ed al Vela Club Tropea.

L'altra parte deve nominare il suo arbitro con le stesse modalità entro 20 giorni dal ricevimento di detta lettera raccomandata.

Il Collegio Arbitrale non è tenuto ad alcuna formalità di procedure, ma solo al rispetto del principio del contraddittorio e deve emettere il lodo entro 90 giorni dall'accettazione della nomina da parte del Presidente.

Il lodo deve essere depositato presso la segreteria del Vela Club Tropea che ne dà comunicazione alle parti.

Il Consiglio Direttivo può concedere, per particolari e giustificati motivi, deroghe all'obbligo imposto dal presente articolo, autorizzando i Soci ad adire Autorità diverse dal Collegio Arbitrale. La determinazione, compiutamente motivata, deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo entro 40 giorni dalla richiesta di deroga e deve essere tempestivamente comunicata all'interessato.

Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di deroga senza che all'interessato sia stata comunicata la delibera, la deroga deve ritenersi concessa.

L'inosservanza degli obblighi posti dalla presente clausola comporta il deferimento agli organi di giustizia per l'applicazione dei procedimenti disciplinari previsti.

Art. 21 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Modifiche al presente Statuto potranno essere apportate qualora almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo (1/10) degli associati ne facciano richiesta scritta al Presidente, indicando la relativa motivazione, o qualora il Presidente stesso lo ritenga necessario. Per l'approvazione di dette modifiche, occorre la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 22 – ALBO SOCIALE

Ogni comunicazione o convocazione rivolta ai Soci verrà fatta mediante: affissione all'Albo Sociale, presso la Sede dell'Associazione, per un periodo non inferiore a 15 giorni; nella apposita pagina web predisposta nel sito dell'associazione; attraverso posta elettronica sulla mail di ogni socio.

Il Consiglio Direttivo curerà ogni altra forma di pubblicità che riterrà opportuna in relazione all'importanza dell'evento.

Le deliberazioni degli organi dell'Associazione ed i rendiconti economici e finanziari saranno affissi all'Albo Sociale, per un periodo non inferiore a 15 giorni, fermo restando che ogni Socio, in regola con gli obblighi sociali, può prenderne visione, in ogni momento, presso la Sede Sociale.

Art. 23 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle Deleghe. Così pura la richiesta dell'Assemblea



Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno i tre quarti (3/4) dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle Deleghe.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del Patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osserveranno le disposizioni di legge in materia, del codice civile, nonché le norme e le direttive del C.O.N.I., che l'associazione s'impegna espressamente a rispettare ed accettare.



Registrato a Vibo Valentia il **08 GEN. 2019**
al N. **16** Serie **3^a** Versati con mod.
di pagamento F23/F24 Euro **900,00**

[Handwritten signature]

L'ADDETTO (*)

Panetta Giuseppe ROCCO

Firma su delega del Direttore Provinciale ad Interim
Tommaso Priolo

[Handwritten signature]

